



Comune di Fosdinovo
Provincia di Massa Carrara

**AVVISO DI INTERESSE PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A
SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO
DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE "S.O.S EMERGENZA - S.O.S.E."-POR FSE 2014-2020**

Il Responsabile del Servizio

Richiamate:

- la Legge n. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii., recante "disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"
- la Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30.03.2020 "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex. art. 11 della L. 431/1998 - Modifica criteri e procedure per la ripartizione - rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali"

Premesso:

- che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 20130 del 09.12.2020 ha approvato l'Avviso pubblico: Azioni di sostegno integrate alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza COVID 19 a valere su POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020
- che la Società della Salute Lunigiana, con Delibera della Giunta esecutiva n. 16 del 23.12.2020, ha stabilito, in relazione all'avviso di cui al punto precedente, la presentazione alla Regione Toscana del formulario di progetto a valere sul Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo regionale 2014-2020
- che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 21750 del 30.12.2020 ha approvato l'elenco dei soggetti ammessi a finanziamento, tra gli altri, il progetto presentato dalla Società della Salute Lunigiana "S.O.S. EMERGENZA - S.O.S.E" per l'importo complessivo di euro 631.690,00
- che l'obiettivo dell'avviso regionale è fornire un aiuto a nuclei familiari e/o singole persone in situazione di criticità socio-economica aggravata anche dall'attuale emergenza sanitaria attraverso azioni integrate di sostegno, tra cui l'erogazione di contributi per il pagamento dell'affitto (AZIONE 1)
- che all'Azione 1 sopra descritta sono state destinate risorse finalizzate all'erogazione, in un'unica soluzione, di un sostegno economico per il pagamento dell'affitto e tale azione è rivolta a coloro che possiedono i requisiti per l'accesso alle misure di sostegno al pagamento del canone di locazione di cui all'allegato A punto 3 della citata DGRT 402 del 30.03.2020 "Fondo per l'integrazione di canoni di locazione ex. art. 11 della L. 431/98"

Preso atto che la Società della Salute della Lunigiana ha emanato Decreto del Direttore n. 30 del 17/03/2021 nel quale ha stabilito che le risorse attribuite all'Azione 1 siano trasferite ai Comuni facenti parte del Consorzio sulla base della popolazione residente

Considerato che nel progetto presentato dalla Società della Salute Lunigiana si prevedeva l'individuazione dei destinatari del contributo attraverso apposita procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dalla DGRT 402 richiamata

Vista la Deliberazione n. 49 della Giunta Comunale del 24.05.2021, che ha approvato i criteri e le modalità di erogazione dei contributi

RENDE NOTO

che **a partire dal giorno 08/06/2021 e fino alle ore 12.00 del giorno 07/07/2021** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere **un contributo straordinario a sostegno del canone di locazione, relativo alle mensilità 2020**, secondo quanto disposto dal presente Avviso e dalle vigenti disposizioni regionali, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti dalla sopra citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 49/2021 ed in applicazione della citata DGRT 402/2020.

ART. 1

Requisiti e condizioni di ammissione

A pena di esclusione, possono presentare domanda i titolari di un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo che, **alla data di partecipazione al presente bando**, siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Al presente bando può partecipare anche il cittadino di altro Stato a condizione che sia titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i.;

b) avere la residenza anagrafica nel Comune di Fosdinovo e nell'immobile con riferimento al quale si chiede il contributo;

c) essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza. La titolarità del contratto di locazione non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile, **con esclusione degli alloggi di E.R.P.** disciplinati dalla L.R. 2/2019 e successive modifiche, e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

d) non essere titolare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio **adeguato** alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Fosdinovo. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato **inadeguato** alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

e) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si

applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate; I cittadini provenienti da Paesi aderenti all'Unione Europea (con esclusione dell'Italia) o da Paesi extracomunitari devono, in sede di presentazione della domanda, produrre la dichiarazione dell'Autorità del Paese di origine, oppure del Consolato o Ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che i componenti il nucleo familiare provenienti da un Paese estero non possiedono immobili o quote di essi ubicati nel Paese di origine a sensi del presente punto. La dichiarazione prescritta sarà ritenuta valida esclusivamente se rilasciata entro e non oltre i sei (6) mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando di concorso, salvo che non sia prevista dal Paese di origine una scadenza diversa che in tal caso dovrà essere indicata nella dichiarazione stessa; Sono esentati dal chiedere la suddetta certificazione al proprio Paese di origine i cittadini di altro Stato che hanno un permesso di soggiorno per asilo politico, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari. Tali nuclei sono tenuti solo ad autocertificare nella domanda di partecipazione al bando di concorso quanto richiesto dal presente punto. Le disposizioni di cui alle lettere d) e e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- **coniuge legalmente separato o divorziato** che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato **inagibile** da parte del Comune o altra Autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di **pignoramento** a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

f) **valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro**. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

g) **non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo**. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) ed f);

h) essere in possesso di certificazione I.S.E.E., in corso di validità e priva di omissioni/difformità, dalla quale risulti **il valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica)**, calcolato ai sensi della normativa vigente (DPCM n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.), **non superiore ad € 28.770,41**; In particolare:

Fascia A: valore I.S.E. **uguale o inferiore a € 13.391,82** . Incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. non inferiore al 14%;

Fascia B: valore I.S.E. compreso **tra l'importo di € 13.391,83 e l'importo di € 28.770,41**. Incidenza del canone sul valore I.S.E. non inferiore al 24%.

Valore I.S.E.E. non superiore a € 16.500,00 in corso di validità (limite per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale (parametri 2020 - punto 1.1 Circolare INPS n. 147 del 11/12/2019);

Il contributo di cui al presente avviso **non potrà essere cumulabile con altri aiuti ricompresi nelle azioni del progetto il progetto "S.O.S. EMERGENZA - S.O.S.E"**. A tal fine, la graduatoria provvisoria degli ammessi sarà trasmessa alla SDS Lunigiana per le necessarie verifiche in tal senso.

ART.2 Nucleo familiare

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 30 maggio n. 223, salvo quanto stabilito nell'art. 1 -bis del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221.

In particolare il nucleo risulta composto dal dichiarante, dal coniuge e dai figli, nonché dalle persone con lui conviventi e dalle persone a suo carico ai fini IRPEF. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

ART.3

Valori di riferimento e documentazione

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il calcolo del contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE, del nucleo familiare, in corso di validità al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa, riferiti all'anno 2020. Il valore del canone annuo è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati alla data della presentazione della domanda (anno 2020) al netto degli oneri accessori.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero", è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del competente Assistente Sociale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune, OPPURE di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione; nel caso in cui il soggetto dichiara di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici), oltre a specificarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesti la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito, che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato, ed essere corredata della copia del documento di identità del dichiarante.

Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un "ISE pari a zero" ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo; si considera incongruo l'ISE dal quale risulta che la somma dei redditi del nucleo familiare è inferiore al canone di locazione.

ART.4

Determinazione dei contributi

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) **FASCIA A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 14% per un importo massimo (arrotondato per eccesso) **di € 3.000,00**

b) **FASCIA B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 24% per un massimo (arrotondato per eccesso) **di € 2.325,00**

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori ed aggiornato in base agli indici ISTAT.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- **Canoni pagati in misura superiore:** non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo

- Canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.
- In caso del decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

ART.5

Criteri per la formazione delle graduatorie

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Nell'ambito della fascia A e B i concorrenti sono collocati in ordine (decescente) in base alla percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE (partendo dalla maggiore percentuale e con indicazione di due cifre oltre la virgola e, in subordine, secondo l'ordine di presentazione della domanda).

Il Comune trasmette la graduatoria provvisoria così formulata alla Società della Salute della Lunigiana con l'indicazione del relativo contributo previsto per ciascun beneficiario, affinché verifichi l'assenza di altre forme di aiuto a valere sul progetto di cui al presente atto, a favore dei beneficiari individuati

Al termine della verifica da parte della Società della Salute, sarà approvata la graduatoria definitiva degli aventi diritto.

Il contributo sarà liquidato ai beneficiari solo ed unicamente a seguito dell'effettiva erogazione delle risorse da parte della Società della Salute.

ART.6

Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Fosdinovo, possono essere presentate da un qualunque soggetto del nucleo familiare residente nell'alloggio, anche se non intestatario del contratto di locazione.

Copia del presente bando e dei modelli per la domanda sono distribuiti presso:

- l'Ufficio Segreteria del Comune di Fosdinovo-Via Roma n. 4
- La sede distaccata di Caniparola di Via Melara n. 1°.

Essi sono altresì disponibili sul sito www.comune.fosdinovo.ms.it.

Le domande debbono pervenire al protocollo del Comune di Fosdinovo, perentoriamente **entro e non oltre le ore 12 del giorno 07 luglio 2021** in una delle seguenti modalità:

- Via PEC all'indirizzo comune.fosdinovo@comune.fosdinovo.ms.it Tale comunicazione ha lo stesso valore di una raccomandata A.R.

- A mezzo raccomandata A/R indirizzata a Comune di Fosdinovo via Roma n.4-Fosdinovo

- Mediante consegna a mano dei documenti cartacei presso:

- l'Ufficio Segreteria del Comune previo appuntamento telefonico contattando il numero 0187.6807224
- l'Ufficio Protocollo del Comune di Fosdinovo previo appuntamento telefonico contattando il numero 0187.693154

A tale fine si precisa che **farà esclusivamente fede, ai fini del rispetto dei termini, la data di acquisizione al protocollo del Comune.**

Le domande pervenute oltre il predetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non saranno prese in considerazione (a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante).

Se il richiedente non dispone di un servizio di posta elettronica certificata, ma possiede soltanto la posta elettronica normale, non è consentito l'invio della domanda da tale casella all'indirizzo di posta certificata del Comune.

Le domande di partecipazione devono essere corredate della seguente documentazione:

- 1) Copia **documento di identità** in corso di validità per i cittadini italiani e comunitari;
- 2) Copia **permesso di soggiorno** / permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità per i cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea;
- 3) Copia del **contratto di locazione regolarmente registrato**;
- 4) Copia attestato di versamento dell'**imposta di registro** per contratti di locazione oppure attestazione dell'adesione al regime della cosiddetta "cedolare secca" introdotta dal D.lgs. 23/2011;
- 5) **Certificazione I.S.E./I.S.E.E.** predisposta secondo la normativa vigente in corso di validità e priva di omissioni/diffomità -DPCM n. 159 del 05/12/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" - o indicazione del **codice del protocollo dell'attestazione ISEE**;
- 6) Certificazione a firma del responsabile dei Servizi Sociali o autocertificazione circa la **fonte di sostentamento** per i soggetti che dichiarano "I.S.E. zero": l'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "I.S.E. zero", ovvero che hanno un I.S.E. inferiore rispetto al canone di locazione per il quale chiedono il contributo, è possibile soltanto in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, o in presenza di espressa certificazione, a firma del responsabile dei Servizi Sociali, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- 7) per i cittadini dei Paesi aderenti all'Unione Europea (con esclusione dell'Italia) e per i cittadini extracomunitari: dichiarazione dell'Autorità del Paese di origine, oppure del Consolato o Ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che i componenti maggiorenni non italiani del nucleo familiare non possiedono immobili o quote di essi ubicati nel Paese di origine ai sensi dell'art. 1 punto e) del presente bando di concorso.
- 8) **copia delle ricevute mensili** attestanti il pagamento dell'affitto relativo al **periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2020**. Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, l'importo versato, la mensilità del canone, la firma leggibile del ricevente. Sono ammessi anche i bonifici bancari e postali, esenti da bollo, purché indichino il nome e cognome di colui che effettua e di chi riceve il pagamento, l'importo pagato, la mensilità di riferimento e il beneficiario corrispondente al locatore.

In ogni caso deve essere rispettata la normativa in materia di pagamenti e di tracciabilità degli stessi.

La mancanza di un solo allegato richiesto o la mancanza delle firme determinerà l'esclusione dalla graduatoria.

ART.7

Pubblicazione delle graduatorie e ricorsi

Il Comune procede all'adozione della graduatoria ed alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nel proprio sito internet istituzionale all'indirizzo www.comune.fosdinovo.ms.it.

E' omessa la pubblicazione dei dati identificativi dei concorrenti ai sensi del Regolamento n. 2016/679/UE e del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33. I concorrenti saranno identificati per mezzo di codice numerico assegnato dal protocollo generale.

La graduatoria, con l'indicazione del nome del responsabile del procedimento nonché delle modalità previste per eventuali ricorsi è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito internet dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 8,c.3 della Legge 241/90, il Comune di Fosdinovo **NON INVIERA' COMUNICAZIONI PERSONALI** all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili sul sito internet del Comune di Fosdinovo.

Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite il sito internet del Comune. Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio on line del Comune di Fosdinovo.

La graduatoria è approvata definitivamente con determinazione del Responsabile del Settore.

ART.8 Modalità di erogazione dei contributi

Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l'ordine della graduatoria definitiva, solo successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Società della Salute.

L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di effettiva residenza anagrafica negli alloggi locati. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento di detti requisiti è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE/ISEE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. L'importo del contributo da erogare è in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e comunque decorre dalla data di registrazione del contratto. Le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo, mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di erogare il contributo spettante ai singoli soggetti presenti in graduatoria in percentuale inferiore al 100%, ciò nel caso in cui le risorse erogate dalla Società della Salute Lunigiana risultino insufficiente a coprire la fascia A e/o B) per intero, secondo una percentuale che quest'organo si riserva di quantificare una volta conosciuta con precisione l'entità del fondo, prevedendo comunque di destinare alla fascia A) di una percentuale non inferiore del 75% dell'intera disponibilità utilizzando la restante parte per la fascia B), pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione dell'intero contributo teoricamente riconosciuto

Il contributo sarà erogato in unica soluzione secondo le disponibilità finanziarie, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l'ordine della graduatoria definitiva.

Ai sensi dell'art. 5 dell'allegato A) della deliberazione di G.R.T. n. 402 del 30/03/2020, l'importo minimo erogabile al vincitore non può essere inferiore ad € 200,00.

Gli importi che risulteranno inferiori a tale cifra non verranno, quindi, erogati.

ATTENZIONE: i beneficiari dell'avviso relativo alla misura straordinaria a sostegno dei canoni conseguente all'emergenza epidemiologica COVID-19 che hanno beneficiato del contributo nell'anno 2020, potranno presentare domanda anche per il presente bando.

La somma erogata quale misura straordinaria verrà, in attuazione di quanto già stabilito dalle Note operative della deliberazione di G.R.T. n. 442 del 31/03/2020, decurtata dall'importo spettante ed erogato ai sensi del presente bando.

ART.9 Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Tali controlli verranno effettuati

anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva fino alla totale erogazione del contributo.

Qualora dai controlli emerga che il contenuto delle autocertificazioni non corrisponde al vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non sarà concesso il contributo, lo stesso sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto alle conseguenti sanzioni (art. 76 del DPR 445/2000).

ART.10

Privacy

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs n. 101/2018, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione del contributo secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Fosdinovo. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 nel testo vigente, aggiornato con il D.Lgs n. 101/2018.

ART. 11

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto, nel presente Bando si fa riferimento alla L. 431/98 e ss.mm. L.R.T 96/96 e ss.mm., alla L.109/98 ss.mm. e ai relativi decreti di attuazione, alla DGR n. 402 del 30.03.2020 nonché al progetto "S.O.S. EMERGENZA – S.O.S.E" della Società della Salute Lunigiana, approvato con Decreto Dirigenziale n. 21750 del 30.12.2020

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Moira DINUNZIO (tel 0187-6807214 – e-mail dinunzio@comune.fosdinovo.ms.it)